

Pubblicato il 15/11/2021

Sent. n. 2443/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2021, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Gimigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lauro (Av), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francescantonio Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[omissis], [omissis], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti amministrativi richiesti con istanza del 09.06.2021 al Comune di Lauro formatosi *per silentium*;

nonché

per la condanna dell'amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lauro (Av);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ricorso ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ai controinteressati, come indicati in epigrafe, l'avv. [omissis] ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale *ex artt. 22 ss., l. 241/90*, limitatamente ai documenti indicati alla lett. c) dell'elencazione contenuta nella richiesta di accesso ("le autorizzazioni, le concessioni edificatorie, ed i permessi a costruire, in uno alle varianti, rilasciati a [omissis] per le realizzante costruzioni al foglio [omissis] p.lle [omissis] e [omissis] in Lauro (AV), nessuna esclusa, compresa il muro di confine sull'argine canale [omissis]"), ricevuta dal Comune di Lauro in data [omissis];

- sull'istanza, *in parte qua*, si è pacificamente formato il silenzio diniego per decorso del termine procedimentale di cui all'art. 25, comma 4, l. 241/90;

- il Comune, costituendosi in giudizio, ha negato la ricorrenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante ad ottenere la documentazione richiesta, posto che nel contenzioso civile attualmente pendente tra l'odierno ricorrente e i controinteressati (posto a fondamento dell'istanza di accesso quale elemento giustificativo dell'indispensabilità dell'esibizione), in quanto avendo ad

oggetto esclusivamente una regolazione di confini, i documenti in questione non avrebbero alcuna rilevanza;

- ad avviso del Comune, inoltre, l'esibizione esporrebbe i controinteressati al rischio di lesione della loro sfera di riservatezza;

- i controinteressati sono rimasti contumaci.

- all'udienza del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;

- il ricorso, tempestivamente notificato e depositato nei termini di legge, sia meritevole di accoglimento;

- l'istanza è infatti motivata non soltanto con riguardo alle esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il ricorrente e i controinteressati, rilevanti ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/90, ma, al contempo, sottolinea la necessità di conoscere i documenti di cui alla lett. c), sopra indicati, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate dai controinteressati sulle particelle confinanti con la sua alle previsioni dei piani in punto di destinazione urbanistica ed edificatoria;

- è sufficiente allora richiamare, per la risoluzione della controversia, la consolidata giurisprudenza, dalla quale il Tribunale non ha ragione di discostarsi, condividendone le ragioni, in forza della quale, da un lato, in fattispecie sovrapponibili a quella in esame *“non vi è dubbio che i ricorrenti avessero titolo ad accedere ai documenti richiesti, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001”*, dall'altro, *“sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia, non può essere affermata l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso”*, che nel caso di specie non è dato riscontrare, avendo il ricorrente sufficientemente delineato nell'istanza l'interesse da cui sorge il diritto di accedere alla documentazione edilizia richiesta;

- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla complessità della lite e ai parametri di cui al DM 55/14;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente al punto c) dell'istanza di accesso agli atti oggetto di causa;

- condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €2.500 per compensi oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Valerio Bello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO